

**COMUNE DI CAMPEGINE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO  
DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI  
CONCERNENTI  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con deliberazione C.C. N. 12 DEL 28.02.1996  
Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 29.04.1996

Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 29.01.1999

Il presente regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo precitato. Inoltre, si precisa, che con i termini "concessione" ci si riferisce all'occupazione di suolo pubblico permanente, mentre con "autorizzazione" ci si riferisce all'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 507 del 15/11/1993, agli effetti della tassa di cui al presente Regolamento, il Comune di Campegine (provincia di Reggio Emilia) appartiene alla classe V.

## TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni della stessa fattispecie che insistono come da atto di concessione o di autorizzazione, sulla medesima area di riferimento, complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato a lineare.

#### ART. 1 BIS : OCCUPAZIONI DI AREE PUBBLICHE ESCLUSE DALLA TASSA:

1- NON SONO ASSOGGETTATE A TASSA A DECORRERE DALL'ANNO 1996 per legge o per regolamento:

- a) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- b) le occupazioni di aree, realizzate per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè non eccedenti i 10 mq.;
- c) le occupazioni temporanee con tende e simili, fisse o retrattili;
- d) passi carrabili.

#### **Art. 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- c) le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

2. Ai fini dell'applicazione della Tassa sono considerate temporanee:

- a) le occupazioni delle aree di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana.
- b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno. Per tali occupazioni si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20%.

#### **Art. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispetto del territorio.

#### **Art. 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve farne apposita domanda in carta bollata al Comune.

2. Le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee, sono presentate all'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata, fatta eccezione per quelle riguardanti l'occupazione di posteggi in apposite aree di mercato o in occasione di fiere, prodotte da commercianti su aree pubbliche, che vanno invece presentate all'Ufficio Attività Produttive del Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

3. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nell'apposito regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a restituire l'area nello stato di fatto e di diritto in cui è stata consegnata.

4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dalla occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame delle domande. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

#### **Art. 5 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via

fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - PRONUNCIA SULLA DOMANDA**

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai competenti Uffici Comunali.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.
3. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 7-8-1990 n. 241. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

#### **Art. 7 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE**

1. L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico o spazio pubblico.
2. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa all'ufficio tributi per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa. In esso sono indicate: oltre alle generalità del richiedente, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il comune subordina la concessione. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
  - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere accertati e contestati da terzi per effetto della concessione.

5. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada ( DL. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione ( DPR .12.1992 n.495 e successive modificazioni), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **Art. 8 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La concessione o l'autorizzazione sono rilasciate a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione;

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o di autorizzazione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione o di autorizzazione di cui al precedente comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

#### **Art. 9 - RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione, oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare entro 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata e la motivazione per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

2. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata 3 mesi prima del termine di scadenza.

La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

#### **Art. 10 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

#### **Art. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa e in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, senza interessi, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

4. Al rimborso provvede il Servizio Tributi su segnalazione dell'Ufficio Comunale che ha revocato la concessione o l'autorizzazione per l'occupazione, ovvero su domanda dell'interessato, la quale deve essere presentata entro un anno

dal provvedimento di revoca. In questo caso sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di revoca.

## TITOLO II OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

### Art. 12 - POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate dall'Ufficio comunale "Attività Produttive" ed effettuate dal Servizio Polizia Municipale a mezzo di propri incaricati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1, la quietanza del pagamento della tassa da effettuarsi con versamento diretto ai sensi dell'art. 17 comma 3, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

4. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

### Art. 13 - ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

### Art. 14 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

#### **Art. 15 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO**

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'autorizzazione comunale. L'autorità competente detta la prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

#### **Art. 16 - OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato, nonché negli spazi ghiaiyati di pubblico passaggio è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di pubblica sicurezza l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

### **TITOLO III APPLICAZIONE DELLA TASSA**

#### **Art. 17 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo, il soggetto concessionario deve presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando appositi modelli predisposti dal comune rilasciati contestualmente all'autorizzazione; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli

estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito bollettino di c.c.p. intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con le modalità stabilite dalla Legge.

3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 2, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto al personale addetto alla vigilanza.

4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% e con pagamento anticipato.

4 bis. La tassa può essere corrisposta ratealmente secondo le disposizioni di Legge.

*MATERIA*  
5. Per i venditori ambulanti con convenzione si determina un pagamento anticipato, conteggiato su una occupazione forfettaria di 50 settimane, ferie comprese, in 2 rate semestrali decurtando le assenze giustificate del semestre precedente, con richiesta, anche verbale, previo controllo da parte della Polizia Municipale.

6. La tassa di ammontare non superiore a f. 10.000 non è dovuta.

**Art. 18 - ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il funzionario responsabile controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, procede alla liquidazione del tributo ed agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, secondo le disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 19 - GRADUAZIONE DELLA TASSA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Campegine appartiene alla classe V (popolazione fino a 10.000 abitanti).

2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

3. A tale scopo il territorio Comunale è classificato in 2 categorie; l'elenco di classificazione, deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, è pubblicato per 15 gg. all'albo pretorio. La deliberazione di classificazione è allegata al presente regolamento (All. A) del quale costituisce parte integrante. L'elenco di cui al precedente comma potrà essere variato ogni biennio con deliberazione, seguendo le modalità di cui al comma stesso.

#### **Art. 20 - COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in m. lineari, salvo quanto specificato nelle singole voci di tariffa. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al m. lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

1 bis. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

3. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

4. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

5. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, stabilite con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.

La tabella in cui si stabiliscono le tariffe e le riduzioni facoltative della tassa è allegata al presente regolamento (All. B) quale parte integrante del medesimo.

Le successive variazioni a tale deliberazione saranno apportate dalla Giunta Comunale nei modi e nei termini previsti dalla legge.

**Art. 21 - TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE - SUA GRADUAZIONE  
IN RAPPORTO ALLA DURATA**

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata come da legge e si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle seguenti fasce orarie:

- a) occupazione dalle ore 07,00      alle ore 13,00
- b) occupazione dalle ore 13,00      alle ore 20,00
- c) occupazione dalle ore 20,00      alle ore 07,00

vengono inoltre stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

**DURATA OCCUPAZIONE**

Fino a 14 giorni

Oltre i 14 gg. e fino a 30 gg. cont

**MISURE DI RIFERIMENTO**

Tariffa intera

Tariffa ridotta del 50%

**Art. 22 - RIDUZIONI DELLA TASSA**

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali ai sensi dell'art. 44 comma 8 D.Lgs. 507/93, venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi; la tassa è commisurata alla superficie risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di 1 metro.

b) del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;

c) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

#### **Art. 23 - ESENZIONE DALLA TASSA**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

#### **Art. 24 - NON APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato.

#### **Art. 25 - SANZIONI**

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento che rappresentano violazioni anche delle norme del Codice Stradale sono punite con le sanzioni previste da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.

3. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. del TULCP 3/3/1934 n. 383 e successive modificazioni.

**Art. 26 - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA**

1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.

2. La domanda, presentata al Servizio Tributi, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, semprechè sia stato provveduto al versamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1.

3. Qualora, successivamente all'affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare, mediante l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno di affrancazione, un maggiore ammontare della tassa, il passo carrabile predetto è considerato nuovo oggetto tassabile, senza possibilità di restituzione anche parziale del corrispettivo a suo tempo versato.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 27 - NORME TRANSITORIE**

Per il solo anno 1994, la tassa dovuta:

a) per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovia e funivia) è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.

b) per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs. 507/1993 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.

**Art. 28 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La Giunta Comunale designa quale Responsabile per le funzioni e i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs. 507/1993, un funzionario appartenente al settore comprendente il "Servizio Tributi".

**Art. 29 - NORMATIVA APPLICABILE**

1- Per quanto non disposto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, ed al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.566.

**Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per

15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, e produce i suoi effetti con decorrenza dal 01/01/94.

ALLEGATO A:

1) CATEGORIA PRIMA (centri abitati di Campegine e Caprara: Zona A)

Vi sono comprese:

- Piazza Salvador Allende
- Via Giorgio Amendola (Strada Provinciale n. 39 - dall'incrocio con Via Aldo Moro, Via Josip Broz Tito e Via Francesco Cavatorti sino all'incrocio con Via Giacomo Matteotti e Via Volontari della Libertà)
  
- Via Lodovico Ariosto
- Via Vincenzo Bellini
- Via Borgotorto (dall'incrocio con Via F.lli Cervi sino alla curva posta nei pressi del v.le pedonale e ciclabile di collegamento con Via Antonio Gramsci)
  
- Via Giacomo Brodolini
- Piazza Caduti del Macinato
- Via Casalvecchio
- Via Casetto
- Via F. Cavatorti (dall'incrocio con Via Aldo Moro, Via Josip Broz Tito e Via Giorgio Amendola, sino al cavalcavia autostrada)
  
- Piazza Alcide Cervi
- Via F.lli Cervi (strada provinciale n. 97 - dall'incrocio con Via Aldo Moro sino all'incrocio con Via Sorte e Via Fornace)
  
- Via Giuseppe Cervi
- Via E. Che Guevara
- Via Eugenio Curiel
- Via Leonardo Da Vinci
- Via Alcide De Gasperi
- Via Giuseppe Di Vittorio
- Via Gaetano Donizetti
- Via Don Matteo Romani
- Via Don Pasquino Borghi

- Via Enrico Fermi (strada provinciale n. 67 - dall'incrocio con Via Pietro Nenni, Via Guglielmo Marconi e Via Guido Rossa, sino all'incrocio con Via Rimondella)
  
- Via Friuli
- Via Giuseppe Garibaldi
- Via Ghetto
- Via Piero Gobetti
- Via Antonio Gramsci
- Via J.F. Kennedy
- Via Ugo La Malfa
- Via Lazio
- Via Liguria
- Via Lombardia
- Via Guglielmo Marconi (strada provinciale n. 67 - dall'incrocio con Via Pietro Nenni, Via Enrico Fermi e Via Guido Rossa sino al cavalcavia autostrada)
  
- Via Martiri del 7 luglio 1960
- Via Pietro Mascagni
- Via Enrico Mattei
- Via Giacomo Matteotti (dall'incrocio con Via Giorgio Amendola e Via Volontari Della Libertà, sino all'incrocio con Via J.B. Tito)
  
- Via Giuseppe Mazzini
- Piazzale Montry
- Via Aldo Moro (strada provinciale n. 39)
- Vicolo Negri
- Via Pietro Nenni
- Via Nicolò Paganini
- Via Piemonte
- Via Giacomo Puccini
- Via IV Novembre
- Via della Repubblica
- Via Guido Rossa (strada provinciale n. 39)
- Via Gioacchino Rossini
- Via J.B. Tito (dall'incrocio con Via Giorgio Amendola, Via Francesco Cavatorti e Via Aldo Moro, sino all'incrocio con Via Giacomo Matteotti)
  
- Via Palmiro Togliatti
- Via Toscana
- Via Traccole (dall'incrocio con Via Francesco Cavatorti, sino al civico n. 3)
  
- Via Umbria
- Via Veneto

- Via XXIV Maggio
- Via Antonio Vivaldi

**2) CATEGORIA SECONDA**

- comprende tutto il restante territorio comunale non inserito nella zona 1.

**ALLEGATO B:**

**TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**1.1 Occupazioni di qualsiasi natura di suolo (Art. 44 comma 1 lett. a)**

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima .....	L. 34.000
Categoria seconda .....	L. 17.000

**1.2 Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 44 comma 1 lett. c)**

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima .....	L. 17.000
Categoria seconda .....	L. 8.500

**1.3 Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico (art. 44 comma 2)**

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 70%)

Categoria prima .....	L. 10.200
Categoria seconda .....	L. 5.100

1.4 Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (Art. 44 comma 3 e comma 10)

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

Categoria prima ..... L. 17.000  
Categoria seconda ..... L. 8.500

1.5 Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (art. 44 comma 8)

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

Categoria prima ..... L. 17.000  
Categoria seconda ..... L. 8.500

1.6 Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (Art. 44 comma 9)

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 90%)

Categoria prima ..... L. 3.400  
Categoria seconda ..... L. 1.700

#### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

2.1 Occupazioni temporanee di suolo pubblico (art. 45 comma 2 lett. a)

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima ..... L. 2.000  
Categoria seconda ..... L. 1.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata, le misure di tariffa riportate successivamente, per suddivisione in 2 fasce orarie sono sostituite dalle seguenti misure di tariffa, per suddivisione in 3 fasce orarie

a) fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 13,00:

Categoria prima ..... L. 1.000  
Categoria seconda ..... L. 500

E 0,52

b) fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 20,00:

Categoria prima .....	L.	600
Categoria seconda .....	L.	300

c) fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 07,00:

Categoria prima .....	L.	400
Categoria seconda .....	L.	200

d) Fino a 14 giorni (tariffa intera):

Categoria prima .....	L.	2.000
Categoria seconda .....	L.	1.000

e) Oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni continuativi (riduzione del 50%):

Categoria prima .....	L.	1.000
Categoria seconda .....	L.	500

2.2 - Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 45 comma 2 lett. e)

Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima .....	L.	1.000
Categoria seconda .....	L.	500

2.3 - Soppreso.

**NOTE:**

a) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata al punto 2.1 (Art. 45 comma 4).

Categoria prima .....	L.	2.000
Categoria seconda .....	L.	1.000

b) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50 per cento. (Art. 45 comma 5, primo periodo, come modificato con D.Lgs.).

Categoria prima .....	L.	500
Categoria seconda .....	L.	250

c) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui al punto 2.1 è ridotta dell'80 per cento. (Art. 45 comma 5, secondo periodo).

Categoria prima .....	L.	400
Categoria seconda .....	L.	200

d) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993, comma 1, la tariffa di cui al punto 2.1 è ridotta del 50%.

Categoria prima .....	L.	1.000
Categoria seconda .....	L.	500

e) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata al punto 2.1.

Categoria prima .....	L.	2.000
Categoria seconda .....	L.	1.000

f) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate al punto 2.1 sono ridotte del 50%

Categoria prima .....	L.	1.000
Categoria seconda .....	L.	500

g) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria indicata al punto 2.1 è ridotta dell'80% (Art. 45 comma 5, secondo periodo).

Categoria prima .....	L.	400
Categoria seconda .....	L.	200

h) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (Art. 45 comma 7, come modificato con D.Lgs. 566/93).

i) Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Categoria prima .....	L.	2.400
Categoria seconda .....	L.	1.200

## OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE

### a) aventi carattere permanente

3.1. - con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (Art. 47 primo e secondo commi, come modificato da D.Lgs. n. 566/1993).

Per Km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima .....	L. 400.000
Categoria seconda .....	L. 200.000

### 3.2 - Soppresso

### b) aventi carattere temporaneo

#### 3.3 - occupazioni di cui al precedente punto 3.1:

a) di durata non superiore a 30 gg.

- fino a un km lineare:

tassa complessiva

Categoria prima .....	L. 20.000
Categoria seconda .....	L. 10.000

- superiore al km lineare:

Categoria prima .....	L. 30.000
Categoria seconda .....	L. 15.000

b) di durata superiore a 30 gg., e fino a 90 gg.

tassa di cui sopra, maggiorata del 30%.

c) di durata superiore a 90 giorni, e fino a 180gg.

tassa di cui sopra, maggiorata del 50%.

d) di durata maggiore

tassa di cui sopra, maggiorata del 100%.

## 4. OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Distributori di carburanti:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato (Cat. prima).....	L. 60.000
Sobborghi e zone periferiche (Cat. seconda)....	L. 30.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

#### 5. OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI

Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato (Cat. prima).....	L. 20.000
Sobborghi e zone periferiche (Cat. seconda)....	L. 10.000